



CITTÀ DI BORGARO TORINESE

PROVINCIA di TORINO

C.A.P. 10071

www.comune.borgaro-torinese.to.it

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO E LA
FRUIZIONE DEL PARCO COMUNALE "CHICO
MENDES"**

Art. 1 – Finalità

Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e fruizione del Parco Comunale " Chico MENDES"

Art. 2 - Accesso al parco

L'accesso all'area attrezzata del Parco Comunale è consentito tutti i giorni esclusivamente dagli ingressi aperti al pubblico, nei luoghi aperti al pubblico (ivi compresi gli edifici), negli orari e secondo gli itinerari stabiliti dal Comune di Borgaro Torinese resi pubblici da apposite tabelle.

Le violazioni alle norme di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11.

Art. 3 - Circolazione con mezzi motorizzati

L'accesso e la circolazione con mezzi motorizzati nell'Area attrezzata del Parco è concesso esclusivamente lungo i percorsi appositamente individuati e segnalati dall'Amministrazione Comunale.

Il parcheggio è consentito esclusivamente nelle aree appositamente predisposte ed indicate. L'accesso e la circolazione dei mezzi motorizzati di cui al comma precedente è consentito esclusivamente previo rilascio di apposito permesso di circolazione rilasciato dalla Civica Amministrazione. Il permesso di circolazione non è dovuto per i mezzi in servizio di soccorso, di vigilanza e di proprietà delle pubbliche Amministrazioni.

Su tutto il territorio del parco è vietato compiere percorsi fuori strada con mezzi motorizzati.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11.

Art. 4 - Terreni coltivati

E' vietato calpestare l'erba destinata a sfalcio o sottoposta a coltura.

.La violazione al presente articolo comporta la sanzione amministrativa da €10,33 a €103,29.

Art. 5 - Abbandono piccoli rifiuti

E' vietato l'abbandono e/o l'interramento anche temporaneo di piccoli rifiuti derivanti dal consumo di pasti e/o bevande e da pic-nic e di carta e rifiuti di altro genere al di fuori degli appositi contenitori.

E' inoltre vietato abbandonare cibo per animali, siano essi selvatici o domestici. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €10,33 a €516,46.

La sanzione di cui al comma precedente è raddoppiata qualora, su invito dell'agente verbalizzante, il trasgressore non provveda alla rimozione dei rifiuti.

Art. 6 - Accensione di fuochi

L' accensione di fuochi è vietata, all'esterno delle apposite piazzole attrezzate, in qualsiasi periodo dell'anno e in ogni caso in presenza di vento.

Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €51,65 a €516,46.

Art. 7 – Abbruciamenti

L' abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali è consentito unicamente quando la distanza dai boschi superi i 100 metri, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, ed a condizione che il luogo dove avviene l'abbruciamento sia stato circoscritto ed isolato con mezzi efficaci ad arrestare il fuoco e solamente nei periodi di elevata umidità atmosferica ed in assenza di vento.

Durante l'abbruciamento è fatto obbligo agli interessati di essere presenti fino a totale esaurimento della combustione con personale sufficiente e dotato di mezzi idonei al controllo ed eventuale spegnimento delle fiamme.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €25,82 a €258,23.

Art. 8 - Combustione rifiuti

E' vietata la combustione dei rifiuti e dei residui dei pic-nic anche nelle aree adibite all'accensione dei fuochi.

La violazione alle norme del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €10,33 a €103,29 L.R. 32/82 articolo 38 e succ. modif.

Art. 9 - Raccolta della flora spontanea

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono sempre vietati. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, limitate alla fienagione ed alle operazioni selvicolturali.

Le violazioni alla norma di cui al 1° comma del presente articolo, quando trattasi di flora erbacea ed arbustiva non compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della L.R. 2 novembre 1982, n.32, comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11, qualora trattasi di flora erbacea ed arbustiva compresa negli elenchi di cui all'articolo 15 della L.R. 32/82, si applicano le sanzioni previste all'art. 38, sub. g), della legge medesima, così come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 21 giugno 1984, n.29, pari a €10,33 più €2,58 per ogni esemplare raccolto.

Art. 10 - Raccolta funghi

La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento e la detenzione dei funghi epigei, anche non commestibili, nell'Area attrezzata del Parco, sono regolamentati

dall'art. 20 della legge regionale 32/82.

Le violazioni alle norme regolamentari di cui al primo comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa, come previsto dall'art. 3 della legge regionale n.29/84.

Art. 11 - Introduzione di animali domestici

L'introduzione di animali domestici sprovvisti di guinzaglio e/o altri mezzi idonei ad impedire il disturbo di altri fruitori e al di fuori dei percorsi e delle aree ad essi appositamente destinate è vietata.

Gli accompagnatori dovranno essere muniti di apposita paletta - contenitore atta alla rimozione di eventuali depositi fisiologici dal suolo o dalle aree pubbliche.

Le violazioni di cui al 1° comma del presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11.

La violazione di cui al secondo comma comportano la sanzione amministrativa da €10,33 a €77,47.

Art. 12 - Introduzione di animali

L'introduzione di animali di qualsiasi specie nell'area attrezzata del Parco Comunale è vietata fatto salvo piano di ripopolamento voluti dalle pubbliche amministrazioni.

La violazione alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11.

Art. 13 - Danneggiamenti

Il danneggiamento delle attrezzature e degli arredi del Parco comportano la sanzione amministrativa da € 12,91 a € 129,11 oltre alla facoltà del Comune di rivalersi dei danni subiti.

Art. 14 - Disturbo della quiete e gli habitat naturali

L'uso di apparecchi radio e televisivi, nonché giradischi, mangianastri e simili all'interno dell'Area attrezzata del Parco è vietato: l'uso di tali apparecchi è consentito purché non arrechi disturbo nelle aree pedonali appositamente indicate. E' sempre consentito l'uso di apparecchi impiegati in servizi di vigilanza e soccorso e quelli ubicati presso le abitazioni private.

Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa da €12,91 a €129,11.

Art. 15 - Esercizio della pesca

L' esercizio della pesca nei corsi d'acqua scorrenti all'interno dell'Area attrezzata è regolamentata secondo le vigenti normative in materia di pesca. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni amministrative prevista dalla legge regionale 28/87 e del R.D. 1486 del 1914. La pesca notturna è sempre

vietata inclusa la pesca dell'anguilla sull'intero territorio del Parco.
La violazione di tale norma comporta la sanzione amministrativa di €30,99 art.2
L.R. 15/87 n.28.

Art. 16 - Attività venatoria

L'attività venatoria è vietata nel territorio del Parco, è inoltre vietato catturare o detenere animali di qualsiasi specie presenti allo stato selvatico all'interno del parco. Le violazioni alle norme di cui al presente articolo comportano le sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia della caccia e di tutela ambientale.

Art. 17 - Commercio ambulante

Limitatamente alle aree di pertinenza comunale ivi compresi i viali di accesso e le loro pertinenze, è vietato il commercio ambulante di qualsiasi genere. Le violazioni alla norma di cui al presente articolo comportano la sanzione amministrativa come previsto dalla legge n. 112.

Art. 18 - Divieti temporanei di accesso

La Civica Amministrazione può temporaneamente impedire l'accesso a particolari e limitate zone a fini selvicolturali, agricoli o faunistici: tali zone sono opportunamente indicate con apposite tabelle. La violazione alla norma del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da L. 25.000 a L. 250.000 .

Art. 19 - Deroghe

L'Amministrazione Comunale può sempre concedere deroghe alle norme previste dal presente regolamento per fini scientifici, didattici e di studi purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato o della Regione ovvero siano di competenza di altri Organi o di Autorità. Le deroghe sono specifiche, nominative ed a termine. Le autorizzazioni in deroga dovranno essere esibite, a richiesta, al personale preposto alla vigilanza. Il personale autorizzato può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento secondo le indicazioni ed i programmi della Civica Amministrazione.

Art. 20

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento si intendono vigenti le norme di tutela ambientale stabilite dalla legge regionale 32/82 per cui le violazioni a dette norme comportano l'applicazione delle sanzioni di cui alla legge regionale 29/84 art. 3.

Art. 21 - Vigilanza

La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento e l'accertamento delle relative violazioni sono affidati al personale di vigilanza dell'Amministrazione

Comunale e alle Guardie Ecologiche Volontarie fermo restando le competenze relative alla legge regionale 32/82 e previa convenzione con l'Ente Provincia.

Art. 22 – Procedure

Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento si applicano le norme di cui alla legge 24/11/81 n. 689 le somme riscosse ai sensi della presente legge saranno introitate nel bilancio comunale dello stato di previsione delle entrate del bilancio corrente e dei bilanci successivi.

Le somme riscosse a titolo di rivalsa per danni, di cui al precedente art. 11, saranno introitate nel bilancio comunale per essere destinate al ripristino delle cose danneggiate.

Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo di cessione al trasgressore della cosa danneggiata.

Art. 1 – Finalità.....	2
Art. 2 - Accesso al parco.....	2
Art. 3 - Circolazione con mezzi motorizzati.....	2
Art. 4 - Terreni coltivati.....	2
Art. 5 - Abbandono piccoli rifiuti.....	2
Art. 6 - Accensione di fuochi.....	3
Art. 7 – Abbruciamenti.....	3
Art. 8 - Combustione rifiuti.....	3
Art. 9 - Raccolta della flora spontanea.....	3
Art. 10 - Raccolta funghi.....	3
Art. 11 - Introduzione di animali domestici.....	4
Art. 12 - Introduzione di animali.....	4
Art. 13 - Danneggiamenti.....	4
Art. 14 - Disturbo della quiete e gli habitat naturali.....	4
Art. 15 - Esercizio della pesca.....	4
Art. 16 - Attività venatoria.....	5
Art. 17 - Commercio ambulante.....	5
Art. 18 - Divieti temporanei di accesso.....	5
Art. 19 - Deroghe.....	5
Art. 20.....	5
Art. 21 - Vigilanza.....	5
Art. 22 – Procedure.....	6